

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE C.S.V.D. "CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DAUNIA"

Art. 1 – FINALITÀ E SERVIZI

Il C.S.V.D. si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà.

Il C.S.V.D. nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concorda con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilisce le modalità concrete di erogazione dei servizi presso gli sportelli operativi con le organizzazioni di volontariato socie e con le Delegazioni Locali.

Il C.S.V.D., sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire, a livello territoriale, risorse, sedi operative, operatori e strutture.

Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

Nello svolgimento delle proprie attività il C.S.V.D. si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna, privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

I servizi svolti dal C.S.V.D. utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91 sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 21/11/91 dei Ministri del Tesoro e degli Affari Sociali.

Art. 2 – SOCI

Ogni socio del C.S.V.D. afferisce alla Delegazione Locale di cui all'art. 6 dello Statuto del C.S.V.D. nella cui circoscrizione territoriale di riferimento si trova la sua sede legale.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di adesione, autocertificazione attestante il rispetto dei criteri previsti dalla L. n° 266/91.

In ogni caso nell'Assemblea Generale i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato socie dovranno costituire la maggioranza degli aventi diritto di voto.

Qualora le richieste di adesione degli enti, e/o istituzioni e/o organismi non aventi natura di Organizzazione di Volontariato di cui all'art. 5 comma 1 punto 2) dello Statuto del C.S.V.D. eccedano il limite numerico previsto dallo stesso Statuto ai fini dell'ammissione a socio (art. 5 comma 2 Statuto), sarà cura del Consiglio Direttivo trasformare le richieste di adesione in esubero, formulate da tali organismi, in Protocolli d'Intesa aventi efficacia di accordo. Analogamente, qualora il limite numerico di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto del C.S.V.D. venga a mancare nel corso delle attività del C.S.V.D. stesso a causa di recessi e/o esclusioni di organizzazioni di volontariato socie, sarà cura del Consiglio Direttivo estrarre a sorte le organizzazioni non di volontariato la cui qualità di socio dovrà essere temporaneamente tramutata in protocollo d'intesa avente efficacia di accordo.

Nel momento in cui il limite numerico di cui all'art. 5 comma 2 dello Statuto del C.S.V.D. lo consenta, sarà cura del Consiglio Direttivo tramutare, tenendo conto dell'ordine cronologico, i protocolli d'intesa di cui ai commi precedenti nelle ordinarie procedure di ammissione/riammissione a soci.

Art. 3 - ADESIONE DEI SOCI

Le organizzazioni aderenti al C.S.V.D. si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.

Le domande di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione devono essere corredate da statuto e da eventuale regolamento. Devono anche contenere l'indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente dell'ente in seno all'Assemblea del C.S.V.D. e l'eventuale iscrizione al registro regionale del volontariato.

Il Presidente forma l'elenco delle domande di ammissione pervenute, raccoglie ogni elemento utile a valutare le candidature in rapporto alle previsioni dello statuto e del presente regolamento e sottopone le richieste al Consiglio Direttivo che provvede per la deliberazione.

Art. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata, a maggioranza dei presenti, dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata al socio escluso.

Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, entro un mese, sentito l'interessato ed il

Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del Consiglio Direttivo, ovvero rinviando la questione per una ulteriore valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – DELEGAZIONI LOCALI

L'attività del C.S.V.D. si articola sul territorio mediante Delegazioni Locali a ciascuna delle quali corrisponde una determinata circoscrizione territoriale della provincia di Foggia.

La Delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.

Alle Delegazioni Locali spetta, in particolare, di promuovere l'adesione e il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del C.S.V.D. delle organizzazioni di volontariato della propria circoscrizione territoriale, l'individuazione e l'evidenziazione degli interessi del proprio territorio connessi con gli scopi del C.S.V.D. ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza di concerto con le altre Delegazioni Locali e con gli organi sociali del C.S.V.D. stesso.

Presso ogni Delegazione Locale sarà istituito uno sportello operativo per l'erogazione di servizi a favore dei soci e degli utenti del C.S.V.D. L'attività dello sportello operativo si avvarrà anche dell'apporto dei volontari delle organizzazioni socie e del contributo delle commissioni e/o gruppi di lavoro di cui all'art. 9 dello statuto del C.S.V.D..

Il C.S.V.D. può delegare, con delibera del Consiglio Direttivo, ad ogni singola Delegazione Locale la gestione di particolari attività.

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale di cui all'art 11 dello Statuto del C.S.V.D. hanno funzioni di assistenza, vigilanza e controllo sul corretto operato di tutte le Delegazioni Locali.

Art. 6 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nonché tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto degli associati aventi diritto a parteciparvi. In quest'ultimo caso, l'Assemblea si deve tenere entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Presidente del Collegio dei Garanti nell'inerzia del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto inviato ai soci almeno 8 giorni prima con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti

all'ordine del giorno. Le convocazioni possono essere inviate anche mediante fax e la documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la Presidenza del C.S.V.D. almeno 5 giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal vice-Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di inerzia del Presidente del Consiglio Direttivo o del vice-Presidente dal Presidente del Collegio dei Garanti e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato.

Art. 7 – CONSULTE TERRITORIALI

È facoltà del Coordinatore delle Delegazioni Locali convocare la Consulta Territoriale della propria Delegazione Locale per discutere di argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale.

Le Consulte Territoriali devono essere convocate per formulare proposte inerenti la propria Delegazione Locale prima della predisposizione dei programmi di attività del C.S.V.D, anche sulla scorta di lavori e programmi proposti da commissioni e gruppi di lavoro di volontari attivi presso ciascuna Delegazione Locale.

La Consulta Territoriale si riunisce altresì ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo degli afferenti alla relativa Delegazione Locale.

Per i termini di convocazione e per le modalità di svolgimento dei lavori e di deliberazione delle Consulte Territoriali, si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale in quanto compatibili. A tal fine, il Coordinatore della Delegazione Locale funge da Presidente della Consulta Territoriale.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogniqualevolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni vanno fatte per iscritto e possono essere inviate anche mediante fax.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.V.D. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario che deve essere avallato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto e può decidere di elaborare un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del

Presidente. Non è ammesso il voto per delega. I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro carica.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.

I consiglieri rappresentanti di organizzazioni escluse o che siano recedute ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ovvero che non partecipino senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio, ovvero che agiscano deliberatamente in contrasto con le previsioni dello Statuto e del Regolamento e/o con le decisioni validamente adottate dagli organi sociali, possono essere esclusi dalla carica. La decisione in proposito è adottata dal Consiglio Direttivo e dovrà essere comunicata per raccomandata all'interessato. Contro la stessa è ammesso ricorso al Collegio dei garanti con la procedura prevista dall'art. 4 del presente Regolamento. Una volta divenuta definitiva l'esclusione del Consigliere, la prima Assemblea utile provvederà a nominare un nuovo Consigliere che durerà in carica per il tempo residuo già spettante al Consigliere escluso. Qualora il Consigliere escluso sia quello nominato dal Comitato di Gestione, la nomina del nuovo Consigliere è comunque riservata al Comitato di Gestione stesso.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono tra di loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo.

Il Presidente del Collegio convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del C.S.V.D..

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Il Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e vigila sull'amministrazione dell'associazione anche rispetto alle previsioni dello statuto e del regolamento del C.S.V.D.. Esso, inoltre, esamina e sottoscrive il bilancio annuale dell'associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo. I revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati.

Il Collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia all'Assemblea Generale.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori, la prima assemblea generale utile provvede alla relativa integrazione.

Art. 10 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti decide sulle controversie rimesse alla sua competenza all'unanimità, senza formalità di procedura e le sue deliberazioni sono definitive.

I componenti il Collegio hanno la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi del C.S.V.D.. In caso di dimissioni o di morte di uno dei garanti l'assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il Collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia all'Assemblea Generale.

Art. 11 - DIRETTORE DEL CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DEL C.S.V.D.

Nell'ambito delle sue responsabilità, il Direttore del Centro di Servizio al Volontariato del C.S.V.D. è chiamato all'espletamento dei seguenti compiti qui indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Pianificare e organizzare il lavoro del personale retribuito di cui curerà la formazione;
- Curare la corretta gestione amministrativa del Centro, la redazione dei bilanci e dei rendiconti a termini di legge;
- Coordinare e organizzare l'attività delle Delegazioni Locali, riferendo al Consiglio Direttivo le eventuali proposte per le conseguenti decisioni;
- Coordinare e organizzare l'attività dei volontari che prestano la loro opera all'interno del Centro di Servizio, secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- Ricercare e coordinare l'attività di consulenti e specialisti esterni, sia volontari che non volontari;
- Curare lo sviluppo del sistema informativo sia per le attività interne che per gli eventuali collegamenti sul territorio.

Art. 12 – CONVENZIONE CON IL CO.GE. PUGLIA

Costituisce parte integrante del presente regolamento la Convenzione stipulata il 29 aprile 2004 con il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Puglia, convenzione che di seguito si allega (all. n. 1).

Letto, approvato e sottoscritto.
Foggia, 11 gennaio 2002

Allegati:

- 1) Convenzione con il Co.Ge. Puglia.